

DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO
n. 51 del 23 Luglio 2024

L'AMMINISTRATORE UNICO DOTT. GUGLIELMO BORRI

VISTO il verbale di assemblea del 28 aprile 2023 con il quale è stato nominato Amministratore Unico il sottoscritto Dott. Guglielmo Borri, con conferimento al medesimo dei poteri inerenti e attività contrattuali;

VISTA la documentazione predisposta dall'ufficio appalti di Arezzo Multiservizi, nonché gli atti di indirizzo e gestionali conseguentemente adottati, dai quali risulta che occorre sopperire immediatamente, mediante affidamento di appalti ai sensi del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 alle necessità della società;

VISTO lo Statuto sociale vigente e gli atti di natura regolamentare e gestionale adottati;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 che reca *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*

VISTI i vigenti Regolamenti e Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014 in materia di affidamento di contratti pubblici;

VISTO il D.Lgs 36/2023 e in particolare l'art. 50 co. 1 lett. b) che consente per i contratti servizi e forniture di importo inferiore a Euro 140.000,00 il ricorso all'affidamento diretto *“anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;

PREMESSO CHE il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»* (di seguito *RGPD*), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RPD) (artt. 37-39);

RILEVATO CHE Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD *«quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»* (art. 37, paragrafo 1, lett a);

CONSIDERATO CHE le predette disposizioni prevedono che il RPD *«può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi»* (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato *«in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39»* (art. 37, paragrafo 5) e *«il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento»* (considerando n. 97 del RGPD);

CONSIDERATO ALTRESI' CHE la società Arezzo Multiservizi srl è tenuta alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;

ACCERTATO di non poter fare fronte al predetto fabbisogno con personale in servizio, non disponendo di adeguate competenze specialistiche legali e precisamente di quelle imprescindibili per condurre a termine il predetto incarico;

RITENUTO opportuno affidare lo svolgimento del predetto incarico a figura professionale mediante affidamento esterno;

RITENUTO che trattasi di un appalto di servizi di natura consulenziale, imprescindibile ed improrogabile, direttamente connesso alle attività istituzionali ed ai servizi svolti da Arezzo Multiservizi;

CONSIDERATO CHE l'importo stimato per l'affidamento del servizio è inferiore a € 140.000,00 ed è pari a Euro 2.000,00 oltre iva se dovuta e che pertanto è possibile ricorrere all'affidamento diretto;

CONSIDERATO altresì che l'operatore economico denominato Quality management srl risulta in possesso dei requisiti di capacità prescritti e disponibile ad eseguire le prestazioni a condizioni economiche concorrenziali e con standard qualitativi adeguati, nel rispetto delle prescrizioni imposte e dando adeguata risposta al fabbisogno aziendale in termini di economicità e professionalità precedentemente dimostrati;

DATO ATTO che la prestazione ha natura di lavoro autonomo e carattere altamente qualificato, ed è di natura temporanea;

ACQUISITA dal suddetto OE dichiarazione circa il possesso dei requisiti di legge;

DATO ATTO di poter legittimamente derogare al principio di rotazione, ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 49 comma 6 del Codice;

DATO ATTO che risulta adeguata copertura economico-finanziaria, garantita da fondi propri della Stazione Appaltante

DETERMINA

Che Il contratto di appalto di servizi per “**Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) ai sensi dell’art.37 del Regolamento UE 2016/679**” – **CIG B2856593FE** è affidato all’OE Quality Management srl e sarà eseguito alle condizioni di seguito indicate e comunque anche per quanto qui non dedotto nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti:

- Importo: € 2.000,00 oltre iva se dovuta;
- Durata: 01.08.2024 – 31.07.2026
- Modalità di esecuzione: come da atto di affidamento.

Di dare atto che la comunicazione al Garante della Privacy è stata inviata in data 31.07.2020.

- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC): Dr.ssa Daniela Arezzini;

Il RUP provveda agli adempimenti di legge conseguenti come per legge.

Il contratto verrà sottoscritto dall'Amministratore Unico.

Amministratore Unico
Dott. Guglielmo Borri